


DISTRETTO RICCIONE

Comuni di: Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegrolfo, Montefiore Conca.



Ufficio Distrettuale di Piano



**BANDO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/2001 E SS.MM.II.
RIFERITO ALL'ANNUALITA' 2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
- la Legge Regionale n. 24 del 08/08/2001 e in particolare gli artt. 38 e 39;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14 settembre 2005 che ha definito i criteri di riparto alle Regioni delle risorse presenti sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/1998;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31/05/2019 recante "Individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli";
- - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 04/07/2019, con il quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziare sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-Romagna € 828.585,99;
- - la L.R. 30/07/2019, n. 14 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";" ha provveduto a stanziare la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo 32038 "Contributi per l'accesso all'abitazione in locazione - fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n.24)." del bilancio finanziario regionale 2019-2021, anno di previsione 2019;

Vista la Deliberazione G.C. 1815 del 28.09.2019 con la quale viene stanziata al somma di €. 258.606,13 a favore del Distretto di Riccione riguardante il Fondo Regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare le "Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del Fondo Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – anno 2019" allegato A della suddetta deliberazione;

RENDE NOTO

Per l'annualità 2019 il fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

L'ambito territoriale dei bandi è sovracomunale e comprende tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione.

Tale contributo sarà attribuito in applicazione dei seguenti criteri:

1) DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

A1) Cittadinanza italiana;

oppure

A2) Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;

oppure

A3) Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche.

B) Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione.

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributi i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentate legale della Cooperativa assegnante;

oppure

C3) assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e della Legge n. 359/1992 ("Patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) Il valore ISEE del nucleo familiare deve essere compreso tra €. 3.000,00 (Valore minimo) e €. 17.154,00. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali, in corso di validità.

E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT ed escluse le spese condominiali, non superiore a €. 700,00;

2) CASI DI ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione del contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;

2) Aver avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo per "emergenza abitativa": derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale ,n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni fondi;

3) Aver avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124

4) assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

5) titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo;

a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;

d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

3) GRADUATORIA

La graduatoria ha un ambito sovracomunale e comprende le domande di tutti i Comuni del Distretto di Riccione.

Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni ISTAT.

4) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo riguarderà n. 4 mensilità di canone d’affitto per un massimo di € 2.000,00.

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno 2019 può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione

6) BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

Il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone

7) DATA DI APERTURA BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE

La domanda per l'ammissione dovrà essere compilata unicamente sui moduli in distribuzione presso i Servizi Sociali di ogni singolo Comune del Distretto socio- sanitario di Riccione a partire **dal giorno lunedì 13.01.2020 con scadenza il giorno venerdì 28.02.2020.**

8) CONTROLLI

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Saranno sottoposte ad un controllo specifico le domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerato anche che il Valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazioni(in base alle caratteristiche del nucleo).

Pertanto:

- a) nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare;
- b) nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Gli accertamenti saranno eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

9) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Il Comune di Riccione comunica che è stata aggiornata la policy privacy ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. In osservanza a quanto previsto dal regolamento europeo i dati raccolti dal Comune vengono raccolti, trattati, conservati e gestiti secondo idonee misure di sicurezza. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate nell'informativa. Il mancato conferimento comporterà la mancata ricezione delle comunicazioni inerenti tali finalità.

10) ALTRE DISPOSIZIONI

L'Amministrazione Comunale comunicherà l'eventuale esclusione ai richiedenti che non rientreranno in graduatoria.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 15 gg. consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

**Il Direttore dell' Ufficio Distrettuale di Piano
Dott.ssa Stefania Pierigè**